



---

# **Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)**

23 novembre 2016

---

## Indice

1.	Situazione iniziale.....	4
1.1.	Introduzione .....	4
1.2.	Contenuto del progetto .....	5
2.	Procedura di consultazione e metodo d'esposizione .....	5
2.1.	Procedura di consultazione.....	5
2.2.	Metodo d'esposizione .....	6
3.	Principali risultati della consultazione .....	6
4.	Valutazione dettagliata della procedura di consultazione.....	6
4.1.	Osservazioni generali .....	6
4.2.	Singoli pareri.....	7
4.3.	Attuazione da parte dei Cantoni .....	13
4.4.	Ulteriori osservazioni.....	13

## Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

ABG	Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale
ABPS	Associazione delle Banche Private Svizzere
ASA	Associazione Svizzera d'Assicurazioni
ASB	Associazione svizzera dei banchieri
ASG	Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni
ASSL	Associazione svizzera delle Società di Leasing
CDCF	Conferenza dei direttori cantonali delle finanze
CFC	Commissione federale dei consumi
CP	Centre Patronal
Forum OAD	Forum degli Organismi svizzeri di autodisciplina
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati
FTAF	Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari
ODA	Ordre des Avocats de Genève
PBD	Partito borghese-democratico Svizzero
PLR	PLR.I Liberali Radicali
PPD	Partito popolare democratico
PS	Partito socialista svizzero
SPA	Swiss Payment Association
TAF	Tribunale amministrativo federale
TF	Tribunale federale
UBCS	Unione delle banche cantonali svizzere
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USS	Unione sindacale svizzera

## 1. Situazione iniziale

### 1.1. Introduzione

Gli ultimi anni sono stati marcati da un forte incremento a livello internazionale della lotta contro la frode e l'evasione fiscale che ha condotto, nel 2014, all'elaborazione del nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (standard per lo scambio automatico di informazioni) da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Lo standard globale è stato approvato dal Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014 e successivamente, il 15 e 16 novembre dello stesso anno, anche dai capi di Governo del gruppo dei venti principali Paesi industrializzati ed emergenti (Stati del G20).

Ad oggi sono 101 gli Stati e i territori che hanno dichiarato al Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) la loro intenzione di introdurre il nuovo standard per lo scambio automatico di informazioni (stato: 26.7.2016). Fatto salvo l'adempimento delle procedure di approvazione applicabili, 54 dei suddetti Stati e territori si sono impegnati a iniziare la raccolta delle informazioni nel corso del 2016, così da essere pronti per effettuare il primo scambio di dati nel 2017 (sono i cosiddetti *early adopters*). Negli altri 47 Stati e territori, tra i quali anche la Svizzera, lo scambio automatico di informazioni verrà introdotto nel 2017, cosicché il primo scambio di dati possa avvenire nel 2018.

Lo standard per lo scambio automatico di informazioni disciplina le modalità dello scambio tra due Stati, a intervalli regolari, di informazioni sui conti che una persona fisica o giuridica assoggettata a imposta in un determinato Stato detiene presso un istituto finanziario in un altro Stato. Le informazioni da scambiare devono essere raccolte dagli istituti finanziari del rispettivo Stato e trasmesse alle proprie autorità fiscali le quali, a loro volta, le inoltrano alle autorità fiscali competenti dello Stato con cui vige un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Lo standard specifica anche le informazioni da scambiare. Si tratta, in particolare, di informazioni sui saldi dei conti e su tutti i redditi da capitale (interessi, dividendi, proventi da alienazione e altri redditi) come pure sull'identità dei beneficiari effettivi di questi valori patrimoniali. Oltre a definire il concetto di istituto finanziario tenuto alla comunicazione, lo standard prevede anche regole per l'identificazione del cliente e disposizioni in materia di protezione e di utilizzo dei dati scambiati (cosiddetto «principio di specialità»).

L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato mandati di negoziazione volti a introdurre lo scambio automatico di informazioni. Tali mandati riguardano la negoziazione dello scambio automatico di informazioni con l'Unione europea (UE), con gli Stati Uniti (passaggio dal modello FATCA II al modello FATCA I) e con altri Stati con i quali la Svizzera intrattiene strette relazioni politiche ed economiche. Il 19 novembre 2014 inoltre, in vista dell'introduzione dello standard per lo scambio automatico di informazioni, il Consiglio federale ha firmato l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI)<sup>1</sup>. Tale accordo ha come obiettivo l'applicazione uniforme dello standard e si basa sull'articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa)<sup>2</sup>.

Il 18 dicembre 2015 l'Assemblea federale ha approvato la Convenzione sull'assistenza amministrativa e l'Accordo SAI contestualmente alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)<sup>3</sup>. Tanto la Convenzione quanto l'Accordo SAI e la

---

<sup>1</sup> FF 2015 7947

<sup>2</sup> FF 2015 7949

<sup>3</sup> FF 2015 7917

LSAI entreranno in vigore il 1° gennaio 2017, affinché il primo scambio di dati con Stati partner selezionati possa avvenire nel 2018.

In tal modo vengono create le basi giuridiche dello scambio automatico di informazioni, senza tuttavia definire gli Stati partner con i quali verrà introdotto. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner occorre attivare bilateralmente l'Accordo SAI oppure concludere un trattato internazionale. L'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con Stati partner avviene a seguito dell'approvazione di decreti federali ad hoc da parte del Parlamento. Anche nel caso di un trattato internazionale, l'Assemblea federale è chiamata a pronunciarsi in merito alla sua conclusione. Sulla base dell'Accordo SAI, finora la Svizzera ha firmato un accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE, mentre con un determinato numero di altri Stati ha sottoscritto una dichiarazione comune concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni.

## **1.2. Contenuto del progetto**

Oggetto del presente rapporto esplicativo è l'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIIn). In essa sono contenute le disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito alla LSAI. L'OSAIIn si basa su varie norme di delega previste dalla LSAI, che autorizzano il Consiglio federale a regolamentare i dettagli dello scambio automatico di informazioni. In particolare, definisce altri istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e conti esclusi, e disciplina più precisamente gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. Oltre alle disposizioni esecutive concernenti la LSAI, l'OSAIIn prevede anche ulteriori disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni. Contiene inoltre le disposizioni di esecuzione riguardanti i compiti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il sistema d'informazione e, nell'allegato le disposizioni alternative applicabili del commentario dell'OCSE relativo allo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (SCC). L'entrata in vigore dell'OSAIIn e delle altre basi giuridiche per lo scambio automatico menzionate in precedenza è prevista per il 1° gennaio 2017.

## **2. Procedura di consultazione e metodo d'esposizione**

### **2.1. Procedura di consultazione**

L'avamprogetto relativo all'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (AP-OSAIIn) è stato presentato per parere agli ambienti interessati per un periodo che va dal 18 maggio 2016 al 9 settembre 2016.

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, la CDCF, 12 partiti politici, tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, 10 associazioni mantello nazionali dell'economia e 36 rappresentanti di ambienti interessati.

Tra gli interpellati hanno partecipato alla consultazione 22 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), la CDCF, quattro partiti politici (PBD, PPD, PLR, PS), quattro associazioni mantello nazionali dell'economia, (economie-suisse, ASB, USS, USAM), nonché 11 rappresentanti di ambienti interessati (Alliance Sud, CP, Expertsuisse, Forum OAD, FSA, ASA, Treuhandsuisse, ABG, UBCS, ABPS, ASG).

Inoltre altri cinque partecipanti (FTAF, ODA, Raiffeisen Svizzera, ASSL, SPA) hanno fatto pervenire un parere.

Hanno rinunciato a esprimere un parere o non hanno fatto osservazioni: un Cantone (NE) nonché altri cinque partecipanti alla consultazione (TF, TAF, CFC, Unione svizzera degli imprenditori, Unione della Città svizzera).

## **2.2. Metodo d'esposizione**

Di seguito i pareri pervenuti non saranno esposti singolarmente. Sono riportate piuttosto le opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione. Per i dettagli si rimanda ai pareri che possono essere consultati all'indirizzo Internet <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2016.html>.

## **3. Principali risultati della consultazione**

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente il progetto.

Dei 26 Cantoni interpellati, 22 hanno espresso il loro parere. In linea di principio, la CDCF e i seguenti 20 Cantoni ritengono il progetto adeguato: AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH.

Tra i 12 partiti politici interpellati, quattro hanno preso posizione approvando il progetto (PBD, PPD, PLR, PS).

15 delle 20 associazioni, organizzazioni e imprese che hanno presentato un parere materiale si sono espresse a favore (Alliance Sud, CP, economiesuisse, Expertsuisse, Forum OAD, Raiffeisen Svizzera, FSA, ASB, USS, USAM, ASA, Treuhandsuisse, ABG, UBCS, ASG).

Gli altri partecipanti approvano singoli punti di revisione e ne respingono altri.

La qualificazione degli Stati Uniti quale Giurisdizione partecipante prevista all'articolo 1 è stata molto criticata in quanto l'Accordo FATCA non giustificherebbe tale qualificazione. Secondo gli interpellati, l'Accordo FATCA permetterebbe agli Stati Uniti di attuare uno standard per lo scambio automatico di informazioni la cui portata, però, non è così estesa come lo standard globale elaborato dall'OCSE. In merito alla questione se gli Stati Uniti debbano essere considerati come Giurisdizione partecipante alcuni pareri suggeriscono di orientarsi alle altre piazze finanziarie, che nel frattempo hanno eliminato gli Stati Uniti dal loro elenco delle Giurisdizioni partecipanti.

## **4. Valutazione dettagliata della procedura di consultazione**

### **4.1. Osservazioni generali**

PBD, PPD, Forum OAD, FTAF, FSA, USAM e ASG approvano il fatto che nell'OSAIIn sia stato sfruttato il margine di manovra per agevolare l'applicazione dei requisiti per lo scambio automatico di informazioni. In questo modo si sgravano gli istituti finanziari interessati da oneri amministrativi inutili e si rafforza la competitività della piazza finanziaria svizzera. USAM e Treuhandsuisse valutano positivamente in particolare le sezioni 2 e 3 dal punto di vista delle PMI, mentre il PBD considera opportuna la sezione 3. A loro avviso queste agevolazioni sono giustificate per via del rischio ridotto di sottrazione d'imposta. Forum OAD, FTAF, FSA e ASG accolgono positivamente in particolare gli articoli 4 e 6 AP-OSAIIn, secondo i quali gli enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della consulenza in investimenti sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione mentre i conti di avvocati e notai sono considerati conti esclusi. ASA sostiene le disposizioni specifiche alle assicurazioni.

In questo contesto il PPD suggerisce che la Svizzera dovrebbe orientarsi non solo agli standard internazionali, bensì anche alle pratiche efficaci adottate dagli altri Stati scambiando unicamente le informazioni più necessarie. A suo avviso bisognerebbe in particolare rinunciare a uno *swiss finish* proponendo un adeguamento dell'OSAIIn una volta consolidata la prassi internazionale.

## 4.2. Singoli pareri

### Sezione 1: Giurisdizioni partecipanti

#### Articolo 1

I Cantoni LU e TI, il PLR, il PS, Alliance Sud, CP, economiesuisse, Raiffeisen Svizzera, l'ASB, l'USS, l'USAM, Treuhandswisse, l'ABG, l'UBCS, l'ABPS e l'ASG criticano la qualificazione degli Stati Uniti quale Giurisdizione partecipante chiedendo che vengano eliminati dal relativo elenco. In merito alla questione se gli Stati Uniti debbano essere considerati come Giurisdizione partecipante alcuni pareri suggeriscono di orientarsi alle altre piazze finanziarie, che nel frattempo hanno eliminato gli Stati Uniti dal loro elenco delle Giurisdizioni partecipanti. Secondo gli interpellati, l'Accordo FATCA permetterebbe agli Stati Uniti di attuare uno standard per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali, che però è meno esteso rispetto allo standard globale elaborato dall'OCSE e che – in particolare nel caso della Svizzera – non garantisce affatto la reciprocità, o la garantisce solo parzialmente. A parere del PS e dell'USS, la Svizzera si espone a un rischio reputazionale poiché questa regolamentazione permetterebbe di creare nuove scappatoie fiscali e di eludere il vero scopo dello scambio automatico di informazioni. Dal punto di vista dell'USAM e di Treuhandswisse, vengono minati gli impegni profusi per aumentare la pressione sugli Stati Uniti, fornendo loro validi argomenti che rafforzano la loro attuale posizione. Per questo motivo essi ritengono che dovrebbe essere innanzitutto la Svizzera, in quanto Giurisdizione leader nell'*offshore-banking*, a sollevare la questione e chiedere condizioni eque anche a livello internazionale unitamente ad altri Paesi. Anche secondo l'USS tale regolamentazione sarebbe in conflitto con l'obiettivo formulato dal Consiglio federale di creare pari condizioni concorrenziali.

L'ASG chiede inoltre che l'autorità esecutiva comunichi l'elenco delle Giurisdizioni partecipanti in maniera trasparente e lo renda accessibile al pubblico. A questo scopo bisognerebbe eventualmente stabilire nell'OSAIIn l'autorità che prende decisioni in merito e la forma in cui tali decisioni vengono emanate.

### Sezione 2: Istituti finanziari non tenuti alla comunicazione

#### Articolo 2

##### Capoverso 1

Per l'ABPS non è chiara la formulazione del capoverso 1 secondo la quale i veicoli di investimento collettivo sono qualificati come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, a condizione che tutte le partecipazioni siano detenute da o *per il tramite* di persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione. A suo avviso la circostanza che una partecipazione venga detenuta da una persona fisica per conto di terzi non può qualificare un istituto finanziario come non tenuto alla comunicazione. L'ABPS ritiene che si possa abusare di tale disposizione, ragione per cui propone l'adeguamento seguente:

Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l'articolo 3 capoverso 7 LSAI i seguenti veicoli di investimento collettivo, a condizione che tutte le partecipazioni siano detenute da ~~e per il tramite~~ di persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione e che siano soddisfatti i presupposti secondo l'articolo 3 capoverso 8 LSAI.

## Capoverso 2

L'ASG considera la disposizione del presente capoverso giuridicamente e tecnicamente non applicabile. Un investimento collettivo di capitale che investe in altri veicoli di partecipazione potrebbe non essere in grado di determinare le persone che esercitano il controllo su tali veicoli. Sarebbe invece opportuno stabilire nell'OSAIIn che gli investimenti di questo tipo sono esclusi se le entità non finanziarie (*Non Financial Entities*; NFE) in questione confermano che i loro investitori sono unicamente istituti finanziari.

## Nuove disposizioni proposte

### Fornitori di moneta elettronica

Dato che non è possibile evincere né dallo SCC né dalla LSAI come trattare i fornitori di moneta elettronica, per garantire la certezza del diritto il PLR, *Economiesuisse*, Raiffeisen Svizzera, l'ASB, la SPA, l'ABG e l'UBCS chiedono una regolamentazione esplicita nell'OSAIIn. In Gran Bretagna, Lussemburgo o Liechtenstein, ad esempio, ai fini dello scambio automatico di informazioni i fornitori di moneta elettronica sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, ragion per cui i suddetti interpellati sottolineano la necessità di trovare una soluzione corrispondente per la Svizzera. La SPA suggerisce come soluzione quanto meno di qualificare i veri fornitori di moneta elettronica come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, aggiungendo che il rischio di abusi è minore per via delle differenze tra un conto di moneta elettronica e un conto di deposito (cfr. le spiegazioni relative alla sezione 3). A suo avviso esiste una forte analogia con l'emittente qualificato di carte di credito. *Economiesuisse*, Raiffeisen Svizzera, l'ASB, l'ABG e l'UBCS esigono quindi che i fornitori di moneta elettronica vengano qualificati come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, a condizione che soddisfino le stesse condizioni degli emittenti qualificati di carte di credito. Al riguardo aggiungono che, in particolare, un pagamento eccedente 50 000 franchi da parte di un cliente debba essere rimborsato entro 60 giorni. La SPA chiede almeno l'applicazione di questa soluzione.

### Associazioni costituite e organizzate in Svizzera

Raiffeisen Svizzera sottolinea che le associazioni possono qualificarsi come istituti finanziari e, a seconda dall'attività, potrebbero persino avere il carattere di un ente di investimento o di una NFE passiva. Essa ritiene pertanto necessario esaminare se queste associazioni possano essere escluse dal campo d'applicazione dello scambio automatico di informazioni.

### Avvocati o notai che esercitano l'attività di intermediari finanziari

L'ODA propone di escludere dal campo d'applicazione dello scambio automatico di informazioni gli avvocati e i notai che esercitano l'attività di intermediari finanziari per conto di un cliente, a condizione che l'istituto finanziario in Svizzera o all'estero attraverso il quale è gestito il conto del cliente sia tenuto alla comunicazione e quindi ad osservare gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica nel quadro dello scambio automatico di informazioni.

## Sezione 3: Conti esclusi

### Articolo 6

Secondo il PS e Alliance Sud, i cosiddetti «Panama Papers» hanno mostrato che numerose società anonime offshore erano gestite dalla Svizzera da avvocati e fiduciari, senza essere assoggettate ad alcun obbligo di adeguata verifica. Per escludere un rischio reputazionale per la piazza finanziaria svizzera, il PS raccomanda di formulare l'articolo 6 in maniera più restrittiva, mentre Alliance Sud chiede di stralciarlo.



## Articolo 8

I Cantoni LU e TI, il PPD, economiesuisse, Raiffeisen Svizzera, l'ASB, l'USAM, l'ABG, l'UBCS e l'ASG ritengono il saldo o valore stabilito per i conti non rivendicati di 1000 franchi al massimo troppo basso per il contesto svizzero. Secondo quanto riportato dall'OCSE si tratta solo di un valore indicativo, che gli Stati non devono superare in modo sostanziale nell'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni nel diritto nazionale. Dato che per i conti non rivendicati è possibile escludere quasi del tutto il rischio di sottrazione d'imposta, il Cantone LU, il PPD, economiesuisse, Raiffeisen Svizzera, l'ASB, l'USAM, l'ABG, l'UBCS e l'ASG ritengono opportuno aumentare l'importo a 10 000 franchi. Il Cantone TI suggerisce di rinunciare completamente a una soglia massima per i conti non rivendicati.

## Articolo 9

Ad avviso di Raiffeisen Svizzera bisognerebbe trattare come conti esclusi anche quelli per i quali si può provare che sono esentati dall'imposta nello Stato di residenza, dato che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta.

L'ABG chiede una precisazione riguardo ai documenti sui quali un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può basarsi per identificare i conti esclusi nello Stato di residenza del titolare del conto.

## Articolo 10

La FTAF chiede che la disposizione facoltativa sia sostituita da una formulazione vincolante:

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione ~~possono trattare~~ trattano come conti esclusi secondo l'articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle associazioni, a condizione che queste ultime siano costituite e organizzate in Svizzera secondo gli articoli 60–79 CC e non perseguano un fine economico.

## Articolo 11

L'ASG fa notare che sebbene le successioni (*estates*) possano essere titolari di diritti e obblighi, non per questo hanno una personalità giuridica propria. Essa chiede quindi di sostituire l'espressione «successione con personalità giuridica propria» con l'espressione «successione titolare di diritti e obblighi».

La FTAF chiede una formulazione vincolante anche per questa disposizione:

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione ~~possono trattare~~ trattano i conti di persone defunte, fino allo scioglimento della comunione ereditaria, come conti il cui unico titolare è una successione con personalità giuridica propria quindi come conti esclusi, a condizione che il decesso della persona sia stato loro comunicato mediante un testamento già aperto, da un atto di morte o in altra forma adeguata.

## Nuove disposizioni proposte

### Conti di fiduciari o di organismi di autodisciplina

La FTAF sostiene che l'esclusione di cosiddetti conti *escrow* non dovrebbe essere riservata solo ad avvocati o notai, ma dovrebbe essere estesa anche ai conti di fiduciari o di organismi di autodisciplina (OAD).

### Conti di fondazioni di utilità pubblica

Oltre ai conti esclusi di associazioni disciplinati all'articolo 10 AP-OSAIn, CP, economiesuisse, la FTAF, Raiffeisen Svizzera, l'ASB, l'USAM, Treuhandsuisse, l'ABG, l'UBCS, l'ABPS e l'ASG chiedono una disposizione derogatoria anche per i conti di fondazioni di cui all'articolo 80 e seguenti del Codice civile (CC), a condizione che queste fondazioni perseguano uno scopo di utilità pubblica a favore di una cerchia di destinatari ristretta (o ampia). I suddetti interpellati sottolineano che il patrimonio della fondazione riveste in questo caso una funzione servente, aggiungendo che in caso di liquidazione il patrimonio decade all'ente pubblico incaricato della vigilanza e non al fondatore né al consiglio di fondazione, se non altrimenti disciplinato nell'ordinamento della fondazione. Essi sono quindi del parere che queste fondazioni presentano un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di sottrazione d'imposta.

### Conti di moneta elettronica

Anche nell'ambito dei conti di moneta elettronica il PLR, economiesuisse, Raiffeisen Svizzera, l'ASB, la SPA, l'ABG e l'UBCS chiedono una precisazione. Economiesuisse, Raiffeisen Svizzera, l'ASB, la SPA, l'ABG e l'UBCS ritengono che i conti di moneta elettronica non possono essere equiparati ai conti di deposito, poiché presentano essenzialmente le seguenti differenze:

- la moneta elettronica è uno strumento destinato al pagamento e non al deposito. Essa sostituisce in primo luogo le monete e le banconote (funzione di sostituzione) e non può essere equiparata al denaro in deposito;
- la moneta elettronica viene utilizzata come denaro contante per pagare beni e servizi di importo limitato o per trasferire denaro tra due contraenti;
- lo scopo della moneta elettronica non è l'investimento né il risparmio. Generalmente non vengono accreditati interessi, a prescindere dall'attuale livello dei tassi d'interesse;
- la moneta elettronica non viene commercializzata sotto forma di conto di deposito o di risparmio;
- la moneta elettronica non offre le medesime possibilità nel traffico dei pagamenti come i conti di deposito. Inoltre gli importi massimi accreditati o realizzati sono generalmente limitati. Ad esempio, *Twint* consente di caricare senza identificazione soltanto importi massimi di 5 000 franchi all'anno, *Paymit* limita le ricariche e i prelievi a 1 500 franchi al mese, la Master Card Prepaid di UBS e Credit Suisse consente versamenti fino a 10 000 franchi e sorveglia i pagamenti eccedenti. Lo stesso vale per altre offerte di moneta elettronica. La sorveglianza e il rimborso variano da un fornitore all'altro, ma vengono effettuati al più tardi al raggiungimento della soglia di 50 000 dollari americani.

Alla luce di questi elementi e considerata l'esclusione dei conti di deposito riportata nello SCC in relazione alle carte di credito o ad altri meccanismi di credito rinnovabile, economiesuisse, Raiffeisen Svizzera, l'ASB, l'ABG e l'UBCS sono del parere che i conti di moneta elettronica devono essere trattati come conti esclusi se il pagamento eccedente 50 000 franchi viene rimborsato al cliente entro 60 giorni. La SPA esige un'esclusione dei conti di moneta elettronica dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni.

### Conti cauzione per contratti di leasing

L'ASSL chiede di escludere dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni i depositi di sicurezza o di garanzia come le cauzioni, le prime rate maggiorate del leasing o i versamenti straordinari attraverso i quali la società di leasing può coprire il mancato pagamento di rate o eventuali danni. Nel caso di operazioni di leasing si tratta di contratti di utilizzazione e

pertanto questi depositi presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta.

#### Conti preesistenti di enti il cui saldo o valore aggregato non supera 250 000 franchi

La FTAF esige che anche i conti preesistenti di enti con un saldo o valore aggregato inferiore a 250 000 dollari americani vengano esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Nella fattispecie si tratterebbe di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta, ragione per cui il loro inserimento nella categoria di conti esclusi sarebbe giustificato.

#### Conti che non richiedono l'identificazione dell'avente economicamente diritto

Raiffeisen Svizzera chiede che siano considerati conti esclusi tutti i conti per i quali non deve essere identificato l'avente economicamente diritto in base alle procedure di adeguata verifica secondo gli obblighi di antiriciclaggio ai quali l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione è soggetto. Altrimenti bisognerebbe introdurre una disposizione che autorizzi esplicitamente gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione ad applicare per la determinazione delle persone che esercitano il controllo su una NFE passiva (ossia l'avente economicamente diritto o il detentore del controllo) gli obblighi di adeguata verifica applicabili nel singolo caso secondo gli obblighi di antiriciclaggio ai quali l'istituto finanziario svizzero è soggetto. Per i casi che secondo queste regole non richiedono la determinazione della persona che esercita il controllo, Raiffeisen Svizzera ritiene che non debbano essere applicate in via sussidiaria le regole dello SCC.

#### *Sezione 6: Precisazione degli obblighi generali di comunicazione*

##### **Articolo 16**

###### *Capoverso 5*

L'USAM, Treuhandswisse e l'ABPS chiedono di precisare che per altri redditi non si intendano gli aumenti di valore.

##### **Nuove disposizioni proposte**

Il Cantone TI fa notare che, secondo l'articolo 17 LSAI, ogni trustee residente in Svizzera è autorizzato a effettuare la comunicazione all'autorità competente per un trust che in un altro Stato è considerato un istituto finanziario tenuto alla comunicazione secondo il diritto di tale Giurisdizione. Questi trustee possono ricorrere anche prestatori di servizi esterni per ottemperare ai loro obblighi di comunicazione e adeguata verifica. Per questo motivo il Cantone TI ritiene necessario precisare nella sezione 6 che l'articolo 17 LSAI sia applicabile anche ai prestatori di servizi esterni di questi trustee.

#### *Sezione 7: Precisazione degli obblighi di adeguata verifica*

##### **Articolo 21**

###### *Capoverso 1*

L'ABG chiede di precisare che il conto non deve essere bloccato anche allo scadere del secondo anno civile.

###### *Capoverso 2*

Secondo il PBD è giustificato che nell'ottica delle realtà pratiche si rinunci a un blocco generale del conto, chiedendo però di precisare, per motivi legati alla certezza del diritto, cosa si intenda con l'espressione «adoperarsi in misura ragionevole». L'ASG raccomanda al riguardo un'interpretazione e un'applicazione orientate ai clienti.

## **Articolo 22**

### *Capoverso 3*

L'ODA critica il fatto che gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione non debbano tenere conto dei cambiamenti delle circostanze nelle loro comunicazioni, sostenendo che ciò contraddirebbe il diritto di essere sentiti e la garanzia della via giudiziaria, principi sanciti dalla Costituzione federale. Per questo motivo si raccomanda che l'applicazione dell'articolo 19 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>4</sup> sulla protezione dei dati (LPD) venga garantita e che gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione diano alla persona oggetto di comunicazione interessata la possibilità di esprimersi in merito alle informazioni prima della trasmissione dei dati.

*Sezione 9: Informazioni trasmesse automaticamente dall'estero*

## **Articolo 26**

### *Capoverso 1*

Il Cantone SG fa notare che lo scambio di informazioni tra l'AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni non costituisce un proseguimento nazionale dello scambio automatico di informazioni, ma può essere considerato come una sorta di assistenza amministrativa su domanda. A suo avviso, ciò non corrisponde al tenore dell'articolo 21 capoverso 1 LSAI, secondo cui l'AFC inoltra le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente dall'estero alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Il Cantone SG aggiunge che né questa disposizione né le pertinenti spiegazioni contenute nel messaggio o nel diritto internazionale fanno riferimento all'introduzione di una procedura di richiamo, ragione per cui chiede di sostituire l'articolo 26 con una nuova disposizione che sancisca i particolari per l'inoltro automatizzato di informazioni dall'AFC alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni.

### *Capoverso 2*

L'ASG chiede che venga aggiunto che le informazioni possono essere inoltrate ai Cantoni solo a fini fiscali.

### *Capoverso 3*

Il Cantone ZH è del parere che bisogna rinunciare agli obblighi di comunicazione da parte dei Cantoni, previsti invece al capoverso 3, poiché nella pratica comporterebbero un onere sproporzionato per i Cantoni.

## **Articolo 27**

### *Capoverso 2*

L'ODA critica per motivi relativi alla protezione dei dati la possibilità di collegare in rete i sistemi d'informazione, che a suo parere richiede una verifica indipendente ed esterna della sicurezza in modo da garantire la qualità della cifratura e la sicurezza dei dati sia all'interno che all'esterno.

### *Capoverso 3*

L'ODA aggiunge che la gestione del sistema d'informazione non può essere affidata a terzi. Tuttavia, se ciò dovesse essere possibile, si dovrebbe precisare chiaramente nell'OSAI<sup>n</sup> che il gestore è sottoposto alla LPD e garantisce per i compiti conferiti dall'AFC una separazione rigorosa dei dati e una sicurezza sufficiente.

---

<sup>4</sup> RS 235.1

### 4.3. Attuazione da parte dei Cantoni

La maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, OW, SH, SO, TG, UR, VS, ZG, ZH) e la CDCF giudicano fundamentalmente opportune le disposizioni relative alla trasmissione di informazioni e all'organizzazione e alla gestione del sistema d'informazione. La CDCF, i Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG come pure il PPD ritengono necessario che, ai fini di un'efficace attribuzione automatizzata delle comunicazioni dall'estero ai singoli soggetti fiscali, le informazioni finanziarie comunicate in una valuta estera vengano convertite in franchi svizzeri a livello federale già prima dell'inoltro ai Cantoni e che anche questi importi vengano comunicati. La CDCF e i Cantoni AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG e ZH aggiungono che al momento dell'attuazione occorre assicurarsi che la procedura di richiamo sia allestita in modo tale da risultare il più possibile semplice e razionale per le autorità fiscali cantonali e che i canali di informazione utilizzati vengano definiti d'intesa con i Cantoni. Ritengono inoltre che bisognerà fare in modo che i Cantoni non siano gravati da costi d'infrastruttura e del personale sproporzionati, ai quali non potrebbero far fronte considerata la loro difficile situazione in materia di risorse. Infine, ad avviso della CDCF e dei Cantoni AG, AI, AR, FR, GE, GL, JU, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG e ZH, la Confederazione deve garantire che le informazioni trasmesse dall'estero e non attribuibili automaticamente ai singoli soggetti fiscali vengano elaborate manualmente, poiché solo in questo modo è possibile migliorare lo sfruttamento del substrato fiscale esistente e limitare la sottrazione d'imposta internazionale.

### 4.4. Ulteriori osservazioni

Alliance Sud chiede una rapida estensione dello scambio automatico di informazioni ai Paesi in via di sviluppo, aggiungendo che l'attuale limitazione dei mandati di negoziazione all'UE, agli Stati Uniti e agli Stati con i quali esistono strette relazioni economiche e politiche è in contrasto con la necessaria coerenza della politica di sviluppo. Ritiene problematica l'esigenza di reciprocità chiesta dal Consiglio federale, poiché implica che i Paesi in via di sviluppo abbiano precedentemente allestito un'infrastruttura e un'amministrazione costose per il rilevamento e la trasmissione di informazioni finanziarie. Considerate le risorse limitate dei Paesi interessati, Alliance Sud ritiene che questo fattore possa frenarli nell'adottare lo scambio automatico di informazioni e propone pertanto di prevedere nell'OSAIn una deroga temporanea al principio della reciprocità per i Paesi in via di sviluppo che non costituiscono centri finanziari importanti.

Il Cantone FR fa notare che la procedura per la scelta del canale di trasmissione delle informazioni tra i Cantoni e l'AFC non è ancora del tutto concretizzata. Per motivi legati ai costi, il Cantone FR privilegia la soluzione esistente *Full Sedex*, unitamente a 24 altri Cantoni (sondaggio effettuato dalla Conferenza svizzera delle imposte).

L'ODA ritiene che l'OSAIn debba prevedere rimedi giuridici che consentano alle persone oggetto di comunicazione di rettificare i dati inesatti già prima della trasmissione dei dati, aggiungendo che, secondo l'articolo 19 LSAI, questo diritto può essere fatto valere solo in relazione ai dati già trasmessi. A suo avviso questo modo di procedere viola la disposizione costituzionale (art. 29 cpv. 2 Cost.) che sancisce il diritto di essere sentiti. Se erroneamente dovessero essere trasmessi dati inesatti all'AFC, l'ODA chiede che l'OSAIn preveda per gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione l'obbligo di informare l'AFC al riguardo. Al contempo, in questi casi, non si dovrebbe procedere alla trasmissione di dati all'estero finché non si è in possesso di dati completi e corretti. L'ODA chiede inoltre di introdurre una disposizione che, in presenza di indizi sulla residenza in diversi Stati, obblighi gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione a informare i titolari di conto prima di trasmettere i dati all'AFC. I titolari di conto dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per correggere i dati. Nel caso in cui essi non dovessero dare

alcuna risposta, l'AFC dovrebbe trasmettere i dati unicamente allo Stato al quale la maggioranza degli indizi fanno riferimento. Infine si dovrebbe recepire un'altra disposizione secondo la quale l'AFC inoltra le informazioni trasmesse dall'estero alle autorità competenti di cui all'articolo 21 capoverso 1 LSAI unicamente se giustificato da un interesse pubblico preponderante.

L'USAM e Treuhandswisse ritengono che con l'introduzione dello scambio automatico di informazioni bisognerebbe ripensare l'attuale ordinamento in materia di imposta preventiva. Non avrebbe più alcun senso comunicare dati finanziari e in aggiunta riscuotere un'imposta alla fonte. Ciò creerebbe un inutile onere amministrativo per le autorità fiscali e i contribuenti. Affinché la Svizzera possa riacquistare nuova attrattiva, l'USAM e Treuhandswisse propongono inoltre di sfruttare la possibilità di adeguare la legislazione e la prassi in materia di imposta preventiva, che non sono per nulla favorevoli sotto il profilo concorrenziale per il nostro Paese. Proprio l'insediamento delle imprese in diminuzione se non in parte assente rileverebbe un'urgente necessità d'intervento.

La FTAF approva che tutti gli Stati che si sono dichiarati favorevoli ad attuare lo scambio automatico di informazioni siano considerati Giurisdizioni partecipanti, aggiungendo che il Consiglio federale aveva garantito di adottare lo scambio automatico di informazioni se tutti i centri finanziari internazionali si impegnavano ad applicare una identica norma internazionale dell'OCSE. Tuttavia tale assunto sarebbe stato disatteso nei fatti. La FTAF riscontra inoltre che con l'Accordo FATCA vi sarebbe un'assenza di reciprocità nel flusso di informazioni. Pertanto bisognerebbe chiedersi se non è opportuno sospendere l'entrata in vigore dell'OSAIn, fino a quando l'UE non avrà introdotto regimi di scambio automatico equivalenti a quelli predisposti dal Protocollo con la Svizzera con altri centri finanziari, quali USA, Singapore, Bahamas, Hong Kong. Anche CP chiede che l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner venga preso in considerazione, soltanto se esso lo applica anche con le piazze finanziarie concorrenti della Svizzera (*level playing field*).

Alla luce degli sviluppi globali in merito alla trasparenza fiscale, il Cantone AI non ritiene accettabile che a livello internazionale gli Stati Uniti esercitino pressione su Paesi che non soddisfano gli standard dell'OCSE, senza rispettare essi stessi tali norme.